

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XCIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 GENNAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1349
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3379)	1349
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1349, 1350, 1351, 1352 1353, 1354, 1355
ACHILLI	1353
BERLINGUER LUIGI	1350, 1351, 1352 1353, 1354, 1355
BUZZI	1352
CALEFFI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1353, 1354
FINOCCHIARO	1352, 1355
GIOMO	1355
SERONI	1352, 1353
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1355

La seduta comincia alle 10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunica che sono in congedo i deputati Reale Giuseppe e Romanato.

Discussione del disegno di legge: Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3372).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento » numero 3379, già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Del presente disegno di legge sarò relatore io stesso. Gli onorevoli colleghi conoscono senza alcun dubbio la scuola normale di Pisa, nota in tutta Italia come un esempio da imitare per la preparazione degli studenti universitari alla ricerca ed allo studio.

La stessa Università di Pisa ha stipulato delle convenzioni onde far vivere altri istituti del genere per altre Facoltà, in quanto la scuola normale si occupa soltanto degli studenti di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali. Già da qualche anno, infatti, esiste a Pisa il collegio giuridico convenzionato con l'Università che si propone gli stessi intenti, per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza, della scuola normale di Pisa. Esistono inoltre il collegio medico ed il collegio per il settore dell'ingegneria.

In questo caso si tratta di far vivere questi tre istituti come una scuola superiore di studi universitari con le identiche finalità della scuola normale di Pisa.

Ricordo che la Commissione di indagine auspicò che sorgessero altri collegi di questo tipo e, personalmente, sono del tutto favorevole a che ciò possa avvenire.

Invito, pertanto, la Commissione di voler esaminare con benevolenza il disegno di legge in esame e di volerlo approvare.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

BERLINQUER LUIGI. Il nostro gruppo in seno alla VI Commissione permanente del Senato ha assunto un chiaro atteggiamento nella discussione di questo disegno di legge.

Noi non abbiamo alcuna posizione contraria nei confronti del provvedimento in esame, anzi riteniamo che, per certi aspetti, la istituzione di questa nuova scuola possa integrare, in senso complementare, le discipline che non sono trattate nella Scuola Normale superiore.

Riteniamo, allo stato attuale delle cose, che sia valida la scelta operata con il disegno di legge al nostro esame e cioè di non integrare, all'interno, la scuola superiore con la istituzione delle facoltà mancanti, conservando alla scuola normale le sue caratteristiche tradizionali.

Vorrei solamente fare due osservazioni. La prima, di carattere molto generale, concerne il concetto del diritto allo studio. Noi non siamo favorevoli alla concezione ed alla politica di diritto allo studio che tendano a costituire delle condizioni preferenziali a favore di certi studenti, anche se meritevoli, in quanto vincitori di concorsi difficili, con l'istituzione di istituti che, particolarmente, forniscono a questi studenti condizioni di studio molto vantaggiose.

Tale sistema, si sa, comporta costi piuttosto elevati, e, seguendo l'idea del cosiddetto *college* inglese, fornisce insegnanti supplementari a quelli che già dà l'Università, per seminari, ricerche, integrazione culturale.

Una politica di questo tipo, che è giustamente aristocratica (e per tale ovviamente intendo quella che porta a qualificare certe punte avanzate), con sedi particolarmente idonee, con insegnanti *ad hoc*, con biblioteche ed attrezzature particolari, sarebbe ragionevole ove il *plafond* sul quale si attesta l'intervento dello Stato in materia assistenziale fosse molto elevato. In effetti, invece, una politica di *college*, che sia diretta ad una minoranza ristrettissima, con elevatissimi costi individuali, in questo momento, sembra a noi del tutto errata e non perseguibile, tranne per qualche rara eccezione. Ricordo di avere avuto in proposito un'affettuosa polemica con il

povero compagno Malagugini, che difendeva Pavia e le sue grandi tradizioni culturali. In effetti occorre ammettere che esistono alcune istituzioni che noi siamo ben lungi dal dire che debbano essere soppresse. La Scuola Normale di Pisa, anche per le sue grandi tradizioni culturali, morali e politiche democratiche, è una di queste. E per tali ragioni che, in questo caso, e solo in questo caso, siamo favorevoli ad un'eccezione. Non riproduciamo, cioè, in questo settore l'opposizione di principio (che poi non è di principio ma molto di fatto) che conduciamo nei confronti di una politica assistenziale che si fondi essenzialmente sul sistema dei *colleges*.

La seconda osservazione riguarda il sistema, largamente invalso in Italia, della costituzione degli organi dirigenti di questi nuovi istituti, che noi non condividiamo. È un sistema, quello cui mi riferisco, che costituisce un po' una somma algebrica di rappresentanti di vari momenti della situazione dello Stato e che porta, spesso, a delle composizioni non democratiche, bensì burocratiche e farraginose. Peraltro non è questo un motivo di opposizione al disegno di legge. Sarà motivo di nostra contestazione in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

È istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando giovani studiosi di diverse discipline alla ricerca scientifica ed all'insegnamento.

A tal fine la Scuola accoglie — per concorso nazionale — studenti iscritti ai corsi di

laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in medicina e chirurgia, in agraria, in ingegneria, in economia e commercio, nonché, ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea predetti di tutte le Università italiane, fornendo loro gratuitamente — presso gli annessi Collegi — alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari, e mettendo a loro disposizione opportuni mezzi di studio.

I vincitori del concorso nazionale di cui al precedente comma sono tenuti ad iscriversi ai corsi di studio dell'Università di Pisa.

La Scuola si articola in cinque sezioni, ciascuna delle quali accoglie gli studenti e i laureati perfezionandi dei corsi di laurea suindicati. Per quelli di giurisprudenza e scienze politiche, la sezione è unica:

In merito all'ultimo comma del citato articolo, se non vi sono obiezioni, in sede di coordinamento, proporrei di modificare la dizione « suindicati » con l'altra « di cui al presente articolo ».

(Così rimane stabilito).

Pongo quindi in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

Il governo della Scuola è affidato:

- 1) al Direttore;
- 2) al Consiglio direttivo.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

La direzione della Scuola spetta al Rettore *pro tempore* della Università di Pisa.

Il Direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovrintende allo svolgimento dell'attività della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge.

Il Vicedirettore della Scuola è nominato dal Direttore della Scuola stessa per un biennio nell'ambito dei professori di ruolo e fuori ruolo inclusi nelle terne proposte da ciascun Consiglio di facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati nell'articolo 2.

Il Vicedirettore coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il Direttore stesso in caso di assenza o di impedimento.

BERLINGUER LUIGI. Noi proponiamo un emendamento al terzo comma, del citato articolo, inteso a stabilire che il Vicedirettore della scuola deve essere eletto dal corpo docente. Dal momento, infatti, che già esiste un Direttore che per la Scuola, non per l'Università, rappresenta un'espressione non elettiva, e che dal contesto del disegno di legge si deduce che in pratica è probabile che il Vicedirettore si trovi a ricoprire un ruolo non semplicemente sostitutivo, ma abbastanza preciso ed importante; siamo del parere che, conformemente all'ordinamento delle Università italiane (e questa è quasi un'Università); almeno uno dei due dirigenti operativi debba avere l'espressione di quello che è poi l'organo indicato dallo stesso disegno di legge: il duplice organo composto dal Consiglio direttivo e dalle Commissioni didattiche cui fa riferimento l'articolo 6.

PRESIDENTE, Relatore. Come relatore esprimo i miei dubbi, perché su tale emendamento il disegno di legge ci è pervenuto in questo testo dal Senato e, a meno di gravi motivi, sarebbe mio intendimento accelerarne l'iter in modo che possa entrare in vigore sin da quest'anno.

A parte questa considerazione di carattere generale, mi corre l'obbligo di far rilevare che il Direttore della Scuola è anche il Rettore dell'Università. Ciò consente di collegare più strettamente la Scuola all'Università, in modo che sia il Rettore dell'Università a rispondere del buon funzionamento della Scuola, e non possano sorgere dei contrasti.

La funzione del Vicedirettore non è di liberare il Rettore dalle sue responsabilità, e, come il Rettore nell'ambito dell'Università nomina un Pro-Rettore che lo sostituisca e lo coadiuvi, così è logico che il Direttore della Scuola nomini un Vicedirettore di sua fiducia. Se invece il Consiglio eleggesse un Vicedirettore non di piena fiducia del Rettore, potrebbero sorgere dei contrasti, ed il Direttore potrebbe rifiutarsi di assumere la piena responsabilità dell'operato del Vicedirettore proprio perché questi non è persona di sua completa fiducia.

Al fine di non consentire la creazione di attriti pericolosi, la pregherei, onorevole Berlinguer, di non insistere nel suo emendamento, anche al fine di una rapida approvazione del disegno di legge.

BERLINGUER LUIGI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura.

ART. 5.

Al Consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai Senati accademici ed ai Consigli di amministrazione delle Università ed Istituti di istruzione superiore.

Esso è composto:

a) dal Direttore della Scuola, che lo presiede;

b) dal Vicedirettore della Scuola che, in caso di assenza del Direttore, lo presiede;

c) dal Direttore della Scuola normale superiore;

d) dai Presidi delle Facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati all'articolo 2, o da loro delegati;

e) da cinque Direttori di sezione, di cui all'articolo che segue;

f) da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominati dai rispettivi Ministeri;

g) da un rappresentante degli allievi ammessi alla Scuola, eletto annualmente dagli allievi stessi;

h) dal Direttore amministrativo della Università di Pisa, che esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

Se non vi sono obiezioni, proporrei le seguenti modificazioni di carattere formale: sostituire la dizione « che segue » dell'alea e) con l'altra: « all'articolo 6 della presente legge » e la dizione « Ministeri » dell'alea f) con l'altra: « Ministro ».

(Così rimane stabilito).

BERLINGUER LUIGI. Noi proponiamo i seguenti emendamenti, all'articolo 5: la soppressione della lettera f); alla lettera g) proponiamo che il numero dei rappresentanti degli allievi della Scuola sia elevato da uno a due, nonché che l'alea h) sia sostituito dal seguente comma: « Il Direttore amministrativo della Università di Pisa esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso ».

BUZZI. Pur riconoscendo la validità e la fondatezza di alcuni emendamenti testè illustrati, inviterei i presentatori degli stessi a non insistervi al fine di consentire la rapida conclusione dell'iter del provvedimento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento presentato alla lettera f), desidero far ricordare che quanto ivi disposto rappresenta una garanzia per il buon uso del denaro erogato dal Ministero della pubblica istruzione. Questa norma, di carattere generale, è stata sempre seguita. Il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, che garantisce il buon uso del denaro messo a disposizione dal Ministero, è previsto in tutti i consigli universitari.

Per quanto riguarda poi la modifica proposta alla lettera g) sarei favorevole alla stessa, se ciò non comportasse il rinvio al Senato di questo disegno di legge. Dobbiamo inoltre considerare che i rappresentanti nella citata lettera g) previsti si troverebbero comunque in minoranza, anche se il loro numero fosse elevato.

SERONI. Praticamente ci troviamo di fronte ad una incresciosa situazione. Abbiamo già dichiarato in questa sede ed al Senato di essere favorevoli al disegno di legge; purtroppo però dobbiamo constatare che sia il Governo che la maggioranza non hanno voluto accogliere nessuna delle modifiche da noi proposte che, ritengo, non sovvertono assolutamente l'ordinamento scolastico italiano.

Non comprendiamo l'irrigidimento della maggioranza sulla questione della rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione nei Consigli universitari e nei Consigli di amministrazione. Forse potrebbe essere più opportuno prevedere la presenza di un rappresentante del Ministero del tesoro per il controllo delle spese effettuate. Il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione può avere solo un controllo di merito e pertanto ritengo che se ne possa fare a meno. Dobbiamo inoltre considerare che il Ministero della pubblica istruzione non ha tanti funzionari quanti sono i Consigli universitari, e pertanto debbono essere reperiti *in loco* i funzionari che dovranno rappresentare il Ministero stesso. Tale situazione, a mio avviso, potrebbe creare degli scontri e una concorrenza spietata. Ritengo, quindi, essere difficile non insistere su una questione di questo genere.

PRESIDENTE, *Relatore*. Si tratta, onorevole Seroni, di un problema generale, che interessa tutte le Università e che noi risolveremo, appunto, in via generale.

FINOCCHIARO. Trovo giuste e valide ambedue le osservazioni dei colleghi Berlinguer e Seroni, per l'alea f), anche se per ragioni diverse. Io credo che in materia di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione

ne ci si trovi di fronte a funzionari che non collaborano e non controllano. Si tratta di sinecure, come sempre accade... E pare a me che detto tipo di rappresentanza debba essere realmente abolito dai nostri ordinamenti. Trovo peraltro più grave il secondo problema sollevato: è possibile, in una scuola a carattere residenziale, consentire la presenza di un solo rappresentante degli studenti in seno al Consiglio direttivo? Credo sia necessario cominciare a democratizzare certi rapporti interni, consentendo agli studenti, che sono i veri protagonisti della vita universitaria, una rappresentanza più larga.

Sono però perplesso circa un possibile rinvio del provvedimento al Senato, poiché temo fortemente che con il clima in atto nelle Commissioni parlamentari, tale rinvio possa significare un affossamento del disegno di legge.

PRESIDENTE, Relatore. Ricordo, al riguardo che il disegno di legge concernente l'ordinamento universitario, n. 2314, prevede la presenza di due rappresentanti degli studenti. Insiste, onorevole Seroni, nella presentazione degli emendamenti enunciati?

SERONI. Insisto.

PRESIDENTE, Relatore. Il relatore manifesta al riguardo il suo contrario avviso: il tutto per le ragioni già dette a proposito del rinvio al Senato e per il fatto che detti problemi saranno esaminati e risolti, in linea generale, in sede di riforma dell'ordinamento universitario.

CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Esprimo parere contrario nei confronti degli emendamenti di cui trattasi, per i motivi di opportunità che sono stati ricordati. Per i prossimi mesi le Commissioni istruzione delle due Camere saranno sommerse di lavoro; temo quindi che un rinvio possa pregiudicare l'approvazione del disegno di legge.

ACHILLI. Dichiaro di astenermi, da dette votazioni in quanto, essendo giunto in ritardo, non sono a conoscenza degli argomenti trattati.

PRESIDENTE. Da parte degli onorevoli Seroni e Berlinguer Luigi si propone di sopprimere, al secondo comma dell'articolo 5, la lettera f). Pongo in votazione il mantenimento della stessa.

(E approvato).

Da parte degli onorevoli Seroni e Berlinguer Luigi viene altresì presentato un emendamento alla lettera g) del secondo comma dell'articolo 5 inteso a sostituire le parole: « da un rappresentante », con le altre: « da

due rappresentanti ». Pongo in votazione l'emendamento testè citato.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Berlinguer Luigi-Seroni all'alinea h) inteso a sostituire l'alinea stesso con il seguente comma: « Il direttore amministrativo della Università di Pisa esercita le funzioni di segretario del consiglio stesso ».

(Non è approvato).

Non essendo stati presentati altri emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 5 con le modificazioni di carattere formale in precedenza citate.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Il Direttore di sezione è nominato dal Direttore della scuola nell'ambito di una ternà di professori di ruolo, designata dal Consiglio della singola Facoltà interessata.

Il Direttore di sezione cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche, e provvede in materia disciplinare, secondo i programmi e le direttive di una commissione didattica, cui sono attribuite le funzioni del Consiglio di facoltà composta dallo stesso Direttore, da tre professori di ruolo e da un rappresentante di ciascuna delle altre categorie di insegnanti scelti dalla Facoltà interessata tra i docenti della Scuola. Tutti durano in carica tre anni, e possono essere confermati.

Qualora due o più sezioni e i relativi Collegi si trovino riuniti in una medesima sede, il loro funzionamento e la disciplina degli allievi saranno affidate al più anziano tra i Direttori delle sezioni interessate, ferma restando la competenza in materia didattica di ciascun Direttore di sezione.

BERLINGUER LUIGI. Siamo favorevoli alla Commissione didattica, che costituisce una novità interessante, mentre siamo contrari al fatto che il direttore di sezione sia nominato dal rettore. Si tende, con tale disposizione, a capovolgere completamente il sistema attuale di rapporti all'interno dell'Università...

PRESIDENTE, Relatore. Si tratta di un convitto, onorevole Berlinguer. E se non si garantisce la disciplina in un convitto...

BERLINGUER LUIGI. È tanto più valido, allora, quello che sto dicendo, dal momento che in un convitto la vita comunitaria è più circoscritta che nell'ambito di una normale Università. Quanto alla disciplina, poi, noi la intendiamo come fatto di democrazia, non di autorità. Mi pare quanto meno discutibile il fatto di considerare la disciplina di un convitto di studiosi, vincitori di concorsi ad alta qualifica, da un punto di vista poliziesco.

Non possiamo peraltro accettare, nella strumentazione interna dell'organizzazione della scuola di cui trattasi, che continuamente sia l'organo accademico a procedere alle nomine, laddove lo stesso può anche non averne competenza.

Mi chiedo, infatti, come possa, per il fatto di aver vinto un importante concorso, un professore avere competenza a designare gli amministratori di quello che lei giustamente ha chiamato convitto?

È evidente che in questo caso si tratta di una vera e propria deformazione professionale della vita universitaria italiana. Sembra infatti, che soltanto studiosi eminenti possano essere in grado di capire le esigenze dell'amministrazione e dell'organizzazione, e non, ad esempio, un professore incaricato, o una qualunque altra persona che, in materia di vita organizzativa, può essere più portato a valutare e a giudicare in questo particolare settore.

Noi quindi proponiamo che il direttore sia eletto dalla Commissione didattica di cui al secondo comma dell'articolo 6 e per la Commissione didattica accettiamo che, in questo caso, sia nominata dalla Facoltà.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'onorevole Berlinguer Luigi propone quindi di sostituire il primo comma dell'articolo con il seguente:

« Il Direttore di sezione è eletto dalla Commissione didattica di cui al comma seguente ».

A questo emendamento si dichiara contrario il relatore. Qual'è il parere del Governo?

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo col relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berlinguer Luigi di cui ho testè dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Poiché all'articolo 7 non sono stati presentati emendamenti e perché nessuno chiede di parlare, ne do lettura, lo pongo in votazione.

ART. 7.

Lo Stato corrisponde annualmente alla Scuola, a titolo di contributi per il funzionamento, lire 100 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Al mantenimento della scuola concorrono, con eventuali contributi, enti, istituzioni e privati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

ART. 8.

L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dalla presente legge, saranno stabiliti con lo Statuto.

Lo Statuto è proposto dal Consiglio direttivo della Scuola, udite le Commissioni didattiche delle sezioni, ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalità ed hanno attuazione a partire dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.

Lo Statuto non può essere modificato se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla sua approvazione o dalla sua ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessità.

BERLINGUER LUIGI. Noi qui dobbiamo dire che non accettiamo il sistema con cui vengono oggi redatti gli statuti delle Università. Non siamo stati i soli ad esprimere tale opinione in questa Commissione. Non crediamo che oggi sia valida una sanzione di tipo formale da parte del Presidente della Repubblica che, a questo scopo è, a nostro avviso, istituzionalmente incompetente e crediamo che l'espressione organizzativa dell'Università si realizzi attraverso statuti che devono essere espressione diretta degli studenti.

PRESIDENTE, *Relatore*. Se non vi sono obiezioni, propongo di apportare una modifi-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1967

cazione di carattere formale, intesa a sostituire, al secondo comma dell'articolo 8, la parola: « Ministero », con l'altra: « Ministro ».

(Così rimane stabilito).

Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 8 con la modificazione formale testè citata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura.

ART. 9.

Il Direttore amministrativo dell'Università di Pisa esercita le funzioni di Segretario della Scuola.

Al personale assistente, di segreteria, tecnico, ausiliario e salariato, necessario al funzionamento della Scuola, si provvede con assegnazioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme vigenti, sui rispettivi ruoli organici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Agli insegnanti di cui all'articolo 2, si provvede mediante incarichi, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni. Il relativo onere di spesa grava sul bilancio della Scuola.

Anche a questo articolo, se non vi sono obiezioni, propongo di apportare una modificazione di carattere formale intesa a sostituire al secondo comma la dizione « Ministero » con l'altra « Ministro ».

(Così rimane stabilito).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 9 con la modificazione formale testè citata.

(È approvato).

Do quindi lettura dell'articolo 10.

ART. 10.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1966, mediante riduzione del fondo, di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento, tutta-

via sono dell'opinione che occorra modificare l'articolo testè letto allo scopo di perfezionare l'indicazione di copertura.

Propongo quindi di modificare l'articolo 10 come segue:

ART. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1966 e 1967 si provvede con riduzione dei fondi di parte corrente destinati a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritti rispettivamente negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

GIOMO. A nome del gruppo liberale, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge, che ha lo scopo di potenziare gli studi e di stimolare e preparare giovani studenti di diverse discipline per lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Il motivo che si prefigge il disegno di legge ci trova quindi perfettamente consenzienti.

FINOCCHIARO. Per dichiarazione di voto preannuncio il voto favorevole del mio gruppo sul disegno di legge all'ordine del giorno.

BERLINGUER LUIGI. Noi sciogliamo quella riserva che era implicita nella discussione generale, e cioè che non siamo contrari a questo disegno di legge e ai fini cui si ispira. Tuttavia preannuncio l'astensione dal voto del mio gruppo per lo sviluppo che avuto la discussione del provvedimento e perché non è stata accolta nessuna delle proposte di modificazioni che avevamo formulato.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Se non vi sono obiezioni, chiedo di essere autorizzato al coordinamento del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1967

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento ». (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3379).

Presenti	23
Votanti	15
Astenuti	8
Maggioranza	8
Voti favorevoli	15
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Borghi, Dall'Armellina, Della Briotta, De Zan, Ermini, Finocchiaro, Fran-

ceschini, Giomo, Magri, Marangone, Moro Dino, Racchetti, Savio Emanuela, Titomanlio Vittoria.

Si sono astenuti:

Berlinguer Luigi, Bronzuto, Illuminati, Levi Arian Giorgina, Picciotto, Rossanda Banfi Rossana, Seroni, Tedeschi.

Sono in congedo:

Reale Giuseppe e Romanato.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO